

"PUBLICASA S.p.A"

STATUTO

TITOLO I

Art. 1

Denominazione

Tra i Comuni del Circondario Empolese - Valdelsa:

- Capraia e Limite;
- Castelfiorentino;
- Cerreto Guidi;
- Certaldo;
- Empoli;
- Fucecchio;
- Gambassi Terme;
- Montaione;
- Montelupo Fiorentino;
- Montespertoli;
- Vinci;

è costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "PUBLICASA S.p.A".

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Empoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; per il trasferimento nell'ambito dello stesso comune si applica l'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, potrà istituire uffici ed unità locali in genere nei luoghi ritenuti più opportuni.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti:

a) il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa, l'incremento, anche attraverso nuove realizzazioni, del patrimonio immobiliare di "Edilizia Residenziale Pubblica" (E.R.P.) attribuito ai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, ovvero già di loro proprietà, o che verrà acquisito a

qualsiasi altro titolo, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;

b) le funzioni assegnate ai Comuni dall'articolo 4, primo comma, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;

c) le procedure per la cessione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale;

d) sempre in materia di edilizia residenziale pubblica, tutte le attività e le funzioni destinate all'assistenza abitativa, ancorché eccedenti quelle delle precedenti lettere a) e b) ed attuative del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.3.1997, n. 59) e precisamente:

d1) la progettazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione ed in genere gli interventi di cui all'art. 31, della Legge 5.8.1978, n. 457, compresa la partecipazione a programmi di intervento per conto dei Comuni soci;

d2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'acquisizione di aree;

e) la valorizzazione economica, anche con interventi realizzati secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, del patrimonio proprio dei Comuni soci ovvero nella loro disponibilità ;

f) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione e l'alienazione, nonché l'attività di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio di "Edilizia Residenziale Sociale" (E.R.S.), proprio della Società, ovvero dei Comuni singoli o associati e dei soggetti operanti nel sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie, compresa la locazione a canoni convenzionati o concordati o nel regime dell'edilizia convenzionata e/o agevolata, secondo la legislazione vigente, così come definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.2008;

g) acquisizione e/o gestione, di ulteriore patrimonio immobiliare non E.R.P. di proprietà dei

Comuni soci o della Società, o comunque nella disponibilità degli stessi, a seguito di acquisizione ad altro titolo (locazione, comodato, concessione), ovvero realizzato da Enti e/o altri soggetti economici e cooperative con contributi di Enti Pubblici nell'ambito di Programmi Integrati di Intervento, comunque denominati, allo scopo di utilizzarlo per finalità di carattere abitativo sociale.

In ogni caso le attività della società dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei Soci e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

TITOLO II

Art. 5

Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società, nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati, della Conferenza LODE e della Regione Toscana:

- si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa;
- curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate in forza dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 tra gli enti associati e la Conferenza LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini;
- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del sistema dell'edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
- si adopererà per valorizzare ed incentivare le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli stessi nella gestione degli immobili;
- si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, facendo particolare attenzione al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati, nonché all'attuazione dei rispettivi strumenti

urbanistici, sempre in coerenza con le priorità indicate dalla Conferenza LODE;

- promuoverà la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie in materia di project financing;

- potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire la partecipazione in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

La Società, inoltre:

- riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica e sociale quale strumento essenziale di solidarietà economica per soddisfare il bisogno abitativo dei soggetti disagiati ed opera nel rispetto di questi principi. La Società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale sociale;

- favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico;

- riconosce ed applica accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e, per il raggiungimento di tali finalità, adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, stipulati dalla stessa Società ovvero dalla Conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

- si adopererà, nelle forme e con le modalità di cui

agli articoli successivi, per garantire ai Comuni Soci un controllo sull'andamento della stessa analogo a quello attuato sui propri servizi;

- svolgerà i servizi pubblici, le funzioni amministrative e ogni altra attività rientrante nel relativo oggetto sociale sulla base di convenzioni, disciplinari di affidamento o di contratti di servizio o atti amministrativi idonei allo scopo approvati dai Comuni soci.

TITOLO III

Art. 6

Soci

Sono soci della Società esclusivamente i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Il diritto di recesso è ammesso nelle sole ipotesi e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO IV

Art. 7

Capitale Sociale - Azioni

Il capitale della Società è di euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) diviso in 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni da 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse; in caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo rappresentante per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2254 e 2343 del Codice Civile.

L'emissione dei certificati azionari avverrà esclusivamente dietro espressa richiesta del socio e a sue spese.

Art. 8

Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Fermo restando quanto previsto all'art. 6, nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il prezzo, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo

del socio acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci ai quali è riservato il diritto di prelazione.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo al Consiglio d'Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni in vendita devono essere ripartite fra gli interessati in proporzione a quelle già possedute, purché siano acquistate tutte le azioni offerte.

Qualora alcuni azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra l'offerente avrà diritto di trasferire le azioni al socio indicato.

Art. 9

Obbligazioni

La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria potrà emettere obbligazioni, determinandone le modalità di collocamento, nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dagli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

In caso di emissioni di obbligazioni convertibili, le medesime dovranno essere nominative e riservate alla compagine sociale, per il rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto; a tal fine al trasferimento e al pegno delle obbligazioni convertibili si applicherà la disciplina prevista per le azioni.

TITOLO V

Art. 10

Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Art. 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata due volte all'anno come segue:

a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio; qualora ricorrano le fattispecie espressamente previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile, l'Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

b) entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'esercizio successivo.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio ed il preventivo annuale;

b) nomina e revoca gli amministratori;

c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) approva le convenzioni, i disciplinari di affidamento, i contratti di servizio e gli atti amministrativi di cui all'ultimo comma del precedente art.5 e le loro eventuali modifiche;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

h1) acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione, di beni immobili;

h2) acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali;

h3) acquisto e cessione di partecipazioni o interessenze in altre società con oggetto analogo o complementare al proprio.

L'assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione, entro quindici giorni dalla richiesta, quando sia presentata richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in

Italia.

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

Le convocazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con apposito avviso comunicato ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed all'eventuale revisore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto; in questo ultimo caso sarà inoltre cura della società inviare comunicazione scritta o via telefax o per posta elettronica ai singoli Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere altresì fissato il giorno della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 13

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi

possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le votazioni dovranno effettuarsi in forma palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, a nominare il Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione e la presenza del quorum deliberativo;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare la discussione;
- stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni;
- accertare i risultati delle stesse,
- dare conto nel verbale dei suddetti accertamenti.

L'Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti, provvede altresì alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria o quando il Consiglio di Amministrazione o la stessa Assemblea lo ritengano opportuno, le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 14

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole

della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea; in ogni caso le delibere dell'Assemblea straordinaria che hanno per oggetto aumenti di capitale sociale da effettuare con conferimenti in natura devono essere adottate con la maggioranza di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

TITOLO VII

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, secondo quanto andrà a stabilire l'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario; il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Alla convocazione si provvede con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, contenente gli argomenti da trattare, spedita a ciascuno degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, mediante telegramma, via fax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono valide quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri o della compagine sociale per la redazione del verbale delle riunioni.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e le garanzie previste all'articolo 13 per le deliberazioni dell'Assemblea.

Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità che l'Assemblea ha il potere di determinare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Rappresentanza della Società

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea, ferme restando le competenze del Comitato di Coordinamento per il controllo analogo previste all'articolo 19 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio potrà nominare un Direttore Generale che assuma i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, il controllo generale dell'attività complessiva della Società;
- b) il coordinamento e l'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- c) l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno che la legge ed il presente Statuto non riservano ad altri organi della società.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai consiglieri delegati nell'ambito delle loro attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

TITOLO VIII

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo indicato al precedente art. 15 per gli amministratori e comunque scade insieme al Consiglio di Amministrazione. Assume la rappresentanza istituzionale della Società, sovrintende all'attività del Consiglio di Amministrazione, lo convoca fissandone l'ordine del giorno, lo presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente cura i rapporti con le Amministrazioni locali del Circondario, con la Provincia e la Regione, nonché con le forze economiche, sociali e sindacali. Esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;
- b) sovrintende al buon andamento dell'attività;
- c) compie gli atti che gli vengono di volta in volta attribuiti;
- d) adotta in casi di necessità e urgenza, sotto la propria responsabilità, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso, alla prima riunione, per la ratifica.

TITOLO IX

Art. 18

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

Nei casi in cui la legge lo consente il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile; in tal caso i suoi componenti dovranno possedere i prescritti requisiti.

Il Collegio Sindacale può riunirsi e deliberare validamente anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con le modalità e le garanzie previste all'articolo 13 per le deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea determina il compenso loro spettante in

conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO X

Art. 19

Comitato di coordinamento

I Comuni soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto;
- c) un apposito "Comitato di coordinamento", costituito dagli enti locali soci.

Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci stessi; provvede al controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione e alla verifica degli obiettivi assegnati, sotto gli aspetti dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza.

A tal fine l'organo amministrativo trasmette al Comitato di Coordinamento i seguenti atti:

- 1) i piani relativi agli interventi edilizi e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2) il progetto del bilancio d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- 3) il progetto del preventivo annuale per l'esercizio successivo;
- 4) la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2, appena depositata nella sede della società;
- 5) le proposte di autorizzazione di cui al precedente articolo 11, lettere h1), h2) e h3;
- 6) le convenzioni, i disciplinari di affidamento, i contratti di servizio e gli atti amministrativi di cui all'ultimo comma del precedente art.5 e le loro eventuali modifiche;
- 7) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato.

Al fine di consentire l'effettività del controllo analogo da parte dei comuni soci, il Comitato di Coordinamento ha comunque accesso, con le modalità di legge, agli atti della società.

TITOLO XI

Art. 20

Il Bilancio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme di legge, è presentata

all'Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli eventuali utili avverrà nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

TITOLO XII

Art. 21

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci a norma delle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO XIII

Art. 22

Norme finali

L'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la società sarà competente a decidere sulle controversie relative al presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.